

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-1735 del 16/04/2020 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ZIP FLUID S.R.L. per impianto destinato a lavorazioni meccaniche, fabbricazione di macchine e apparecchi per industrie, ubicato in Via Commenda n. 2, Comune di Calderara di Reno (BO). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-1786 del 16/04/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno sedici APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ZIP FLUID S.R.L. per impianto destinato a lavorazioni meccaniche, fabbricazione di macchine e apparecchi per industrie, ubicato in Via Commenda n. 2, Comune di Calderara di Reno (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ZIP FLUID S.R.L. per l'impianto sito a Calderara di Reno, in via Commenda n. 2, c.a.p. 40012 dove vengono realizzate lavorazioni meccaniche, fabbricazione di macchine e apparecchi per industrie. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 3) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la ZIP FLUID S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ZIP FLUID S.R.L., C.F. e P.IVA 03505960363, con sede legale a Calderara di Reno, in via Commenda n. 2, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Francesco Fuda, in qualità di procuratore speciale della ZIP FLUID S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 06/08/2019 con P.G. n. 20085, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota del 3/9/2019 al prot. n. 21828, acquisita agli atti di Arpae in data 3/9/2019 al prot. n. 135913, ha trasmesso detta domanda a Hera S.p.A. e ad Arpae (documentazione confluita nella pratica Sinadoc **27223/2019**).
- Hera S.p.A. con propria nota del 17/10/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 17/10/2019 al prot. n. 159806 ha inviato una richiesta di integrazioni documentali.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 11/11/2019 atti di Arpae al prot. n. 172944, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per le emissioni in atmosfera.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno con propria nota del 9/12/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 9/12/2019 al prot. n. 188390, ha trasmesso ai soggetti competenti le integrazioni documentali presentate dalla ZIP FLUID S.R.L. in relazione a scarichi idrici ed impatto acustico.
- Hera S.p.A. con propria nota del 7/1/2020 prot. 913, acquisita agli atti di Arpae in data 7/1/2020 al prot. n. 1220, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Calderara di Reno con propria nota del 12/3/2020 acquisita agli atti di Arpae in data 17/3/2020 al prot. n. 41886, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296 come di seguito specificato:
 - All.A - matrice scarico acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura : € 0 ai sensi dell'art. 8 del tariffario in nota 6;
 - All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;
 - All.C – impatto acustico (pari a € 0 in quanto non è stato fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 14/4/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ZIP FLUID S.R.L. ubicato in Via Commenda n. 2, Comune di Calderara di Reno (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento" formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e acque meteoriche di dilavamento dei coperti degli edifici e delle aree di transito.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 913 del 7/1/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 6053 del 12/3/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Oltre alla documentazione allegata alla istanza di AUA, costituiscono documentazione di riferimento la documentazione integrativa presentata dalla ZIP FLUID S.R.L. e acquisita agli atti di ARPAE con prot. 188390/2019.

Sinadoc 27223/2019

Documento redatto in data 14/4/2020



Comune di
Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio Pianificazione, SUE, SUAP e Ambiente

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Prot. n. | 2020/0006053 | | |
| Tit. | 06.09.02 | Fasc. | 2019/36/0 |
| Rif. Prot. | n. | 2019/20085 | |
| S.U.A.P. | 20085/2019 | | |

Calderara di Reno, 12/03/2020

A.R.P.A.E - AACM
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 20085/2019 Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per le Matrici scarico in fognatura di acque reflue domestiche (nuova) emissioni in atmosfera (nuova) ed impatto acustico (nuova) avviato dalla Ditta "ZIP Fluid S.r.l. C.F./P.I. 03505960363", per attività di realizzazione di sistemi di trasferimento fluidi, sita in Via Commenda 2 a Calderara di Reno (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici emissioni in atmosfera (nuova), scarichi reflui domestici in fognatura (nuova) e impatto acustico (nuova) per attività di realizzazione di sistemi di trasferimento fluidi, sita in Via Commenda n. 2 a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 06/08/2019 con P.G. n. 20085 dalla ditta "ZIP Fluid S.r.l. C.F./P.I. 03505960363", legalmente rappresentata da Zanetti Marcello C.F. ZNTMCL61E11A944I;

Analizzata la relazione tecnica in merito alla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, considerata anche l'ubicazione dello stabilimento posto in area prevalentemente industriale;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 313 in data 07/01/2020), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche di dilavamento non contaminate;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";



Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: a seguito della relazione tecnica sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, considerato anche l'ubicazione dello stabilimento posto in area prevalentemente industriale (zona Classe V - Aree prevalentemente industriali), si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore dello stabilimento con sede in Via Commenda n. 2;

MATRICE SCARICHI: per lo scarico di acque reflue domestiche, e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. 313 in data 07/01/2020) in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di cui sopra, si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice scarichi reflui dello stabilimento con sede in Via Commenda n. 2. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.



Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pianificazione - S.U.E. – S.U.A.P. – Ambiente

Geom. Sandra Campagna

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referente per l'istruttoria:

Arch. Elisabetta Mutidieri

051/6461258

elisabetta.mutidieri@comune.calderaradireno.bo.it



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 07 gennaio 2020
Prot. n. 913

Spett.li
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera SpA Data prot.:03/09/2019 Num. prot.: 0084458
PA&S 108/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
**Richiedente: "ZIP FLUID SRL" - Comune di Calderara di Reno (BO), Via
Commenda 2.**

*Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio
- Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti:
Prot. n. 2019/21828 Tit. 06.09.02 Fasc.2019/36/0
Rif. Prot. 2019/20085
Procedimento S.U.A.P. 20085/2019
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Marcello Zanetti in qualità di legale rappresentante della Ditta "**ZIP FLUID SRL**" p. IVA 03505960363 con sede legale e insediamento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via Commenda 2 esercente l'attività di progettazione e realizzazione di sistemi di trasferimento dei fluidi.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ dalla documentazione consegnata le attività svolte nello stabilimento sono riconducibili all'assemblaggio di componenti meccaniche sulle specifiche di commesse di clienti esterni finalizzate al trasporto ed alla distribuzione di fluidi;
 - ✓ da quanto dichiarato nella documentazione trasmessa non sono previsti utilizzi di acqua nel ciclo produttivo;
 - ✓ lo stabilimento è dotato di reti di raccolta separate che convergono verso la pubblica fognatura, afferente al depuratore di Calderara di Reno - Capoluogo, dando origine uno scarico:
 - scarico **S1** composto dalla miscela delle:
 - acque reflue domestiche originate da bagni e servizi;
 - acque meteoriche non contaminate derivanti dall'area dello stabilimento relativamente a aree di transito e dei coperti dell'edificio;
- immesso nella fognatura di tipo misto di via Commenda Nuova;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche dei coperti degli edifici e delle aree di transito;**
 - **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
 - **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
 - **i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;**
 - **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera S.p.A.);
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
 - **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

ZIP FLUID Srl - Comune di Calderara di Reno - via Commenda n° 2

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche, fabbricazione di macchine e apparecchi per industrie chimiche, petrolifere, petrochimiche svolta dalla società ZIP FLUID Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via Commenda n° 2, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ZIP FLUID Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: SALDATURA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 3600 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10.50 m |
| Durata massima | 4 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Alla messa a regime del punto di emissione E3 dovrà essere effettuata anche l'analisi relativa agli inquinanti Nichel e Cromo; a seguito delle quali si procederà se necessario ai sensi della normativa vigente alla modifica di autorizzazione fissando limiti massimi di emissione e periodicità di analisi anche per tali inquinanti.

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: CALDAIA PER RISCALDAMENTO A METANO AD USO CIVILE – 0,32 MW
EMISSIONE E2
PROVENIENZA: CALDAIA PER RISCALDAMENTO A METANO AD USO CIVILE – 0.034 MW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M.UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione,

sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E3 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E3 e comunque non oltre il 30.11.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. In occasione delle analisi di messa a regime di E3 dovrà essere effettuata anche la ricerca analitica relativa agli inquinanti Nichel e Cromo. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguati a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla

Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società ZIP FLUID Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E3.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ZIP FLUID Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ZIP FLUID S.R.L. ubicato in Via Commenda n. 2, Comune di Calderara di Reno (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Calderara di Reno prot. 6053 del 12/3/2020 per la matrice impatto acustico **(si veda allegato A al presente atto)** si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc 27223/2019

Documento redatto in data 14/4/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.